

Concetto di vigilanza di OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria

Versione del 25 maggio 2020

Sulla base delle direttive della FINMA inerenti all'attività di vigilanza degli organismi di vigilanza finanziaria (OV), gli esami a campione ed il sistema di rating applicabile agli OV, il Comitato direttivo emette il presente concetto:

Capitolo 1: Disposizioni generali

§1 Scopo e contenuto

¹ OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria (in seguito: OSFIN) esercita la vigilanza corrente sui gestori patrimoniali e Trustee assoggettati alla sua vigilanza (in seguito: assoggettati).

² La FINMA adotta i principi inerenti all'attività di vigilanza esercitata dagli organismi di vigilanza (OV), gli esami a campione ed il sistema di rating.

³ Il presente concetto definisce l'implementazione dell'attività di vigilanza e disciplina gli aspetti che sono a discrezione dell'OV.

Capitolo 2: Procedura di assoggettamento

§2 Domanda di assoggettamento

¹ Con l'invio di due esemplari firmati del contratto d'esame standardizzato, che OSFIN mette a disposizione sul proprio sito internet, l'istituto finanziario incarica OSFIN di esaminare i requisiti dell'assoggettamento e di effettuare l'esame preliminare dei requisiti dell'autorizzazione.

² La domanda di assoggettamento, rispettivamente i contratti d'esame dei requisiti dell'assoggettamento sono da inviare dall'istituto finanziario direttamente nella lingua da esso scelta alla sede principale o alla succursale di Zurigo o quella di Lugano. Le succursali tengono all'attenzione del direttore un elenco delle domande. L'elenco contiene il nome dell'istituto finanziario, la persona di contatto, la data in cui è stata presentata la domanda e, al momento dato, la data del pagamento delle spese.

³ Alla ricezione della domanda OSFIN spedisce all'istituto finanziario una fattura per le spese dell'assoggettamento in base alla tariffa ed una copia controfirmata del contratto.

⁴ La firma del contratto è considerata gestione continua di modo che il direttore ed i vicedirettori possano firmare individualmente.

§3 Esame della domanda

¹ Non appena le spese per l'esame sono pagate, OSFIN inizia l'esame della domanda. I dossiers sono affidati ad un collaboratore specializzato o l'esame viene effettuato dal direttore o da un vicedirettore.

² Questo esame viene effettuato sulla base delle informazioni e documenti depositati sulla piattaforma della FINMA prevista a questo scopo. OSFIN si assicura che da parte dell'istituto finanziario è stata concessa l'autorizzazione di accesso; in caso negativo esso la richiede.

³ I documenti messi a disposizione devono permettere ad OSFIN di assicurarsi che i requisiti dell'assoggettamento sono adempiuti. Qualora emergesse che mancano dei documenti o delle informazioni OSFIN invia una richiesta di complemento all'istituto.

⁴ I documenti e le informazioni utilizzati da OSFIN per l'elaborazione della domanda vengono aggiunti al dossier dell'istituto finanziario tenuto da OSFIN.

⁵ OSFIN esegue altresì delle ricerche su internet inerenti all'istituto finanziario ed i suoi organi. Nel dossier queste ricerche sono oggetto di una nota negli atti.

⁶ Se l'istituto finanziario o uno dei suoi organi in precedenza era assoggettato alla vigilanza della FINMA, di un organismo di autodisciplina (OAD) o di un'OV, il direttore o un vicedirettore richiede delle informazioni e documenti alla FINMA, all'OAD o al OV interessato.

§4 Documenti mancanti

¹ Se OSFIN non riceve le informazioni o documenti mancanti nonostante la fissazione di un congruo termine, esso deve constatare di non essere in grado di confermare che i requisiti dell'assoggettamento sono adempiuti.

² In questa ipotesi il direttore o il vicedirettore che si occupa del dossier può disdire per iscritto il contratto d'esame.

§5 Requisiti dell'assoggettamento

¹ L'istituto finanziario ha il diritto di essere assoggettato ad OSFIN, se le sue direttive interne e la sua organizzazione garantiscono il rispetto delle disposizioni di vigilanza.

² Esso deve soddisfare i requisiti della LIsFi, della LRD e, se è assoggettato, della LSerFi e della LICol.

³ OSFIN effettuerà un esame materiale della domanda sulla base delle disposizioni legali e con l'aiuto di un formulario interno standardizzato onde assicurarsi che i requisiti sono adempiuti.

§6 Esame preliminare dei requisiti di autorizzazione

¹ Parallelamente ai requisiti dell'assoggettamento OSFIN procede ad un esame preliminare dei requisiti dell'autorizzazione FINMA e prepara i documenti da essa richiesta a questo scopo.

² In particolare OSFIN esamina e determina in applicazione del sistema di rating elaborato dalla FINMA il grado di rischio che rappresenta l'istituto.

§7 Assoggettamento

¹ Non appena il collaboratore specializzato giunge alla conclusione che i requisiti dell'assoggettamento sono soddisfatti, egli trasmette il dossier per esame al direttore o, a dipendenza della lingua del dossier, al vicedirettore.

² La decisione nel merito del rispetto dei requisiti di assoggettamento è una decisione della direzione.

³ Quando la domanda di assoggettamento è stata accolta dalla direzione, OSFIN invia all'istituto finanziario un contratto di vigilanza in duplice copia per firma.

⁴ A ricezione del contratto firmato OSFIN emette all'istituto finanziario una conferma relativa al rispetto dei requisiti di assoggettamento ed invia un contratto di vigilanza controfirmato. Il direttore o i vicedirettori possono firmare individualmente a condizione che per la decisione sia stato allestito un verbale.

§8 Richiesta di autorizzazione

¹ Non appena l'istituto finanziario avrà ricevuto la conferma relativa al rispetto dei requisiti di assoggettamento, esso è tenuto ad inoltrare entro un mese la richiesta di autorizzazione alla FINMA.

² Se questo termine non viene rispettato, OSFIN esaminerà i requisiti dell'autorizzazione nuovamente, non appena la richiesta di autorizzazione sarà stata inoltrata alla FINMA. Sarà applicata la procedura di esame descritta sopra. Questa procedura di esame verrà fatturata all'istituto finanziario, nel senso che il dispendio orario investito da ogni collaboratore viene registrato e fatturato. L'esame preliminare sarà inoltrato alla FINMA solamente dopo che le spese supplementari sono saldate.

³ Dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione OSFIN trasmette alla FINMA i documenti ed informazioni inerenti all'esame preliminare, seguendo le istruzioni dell'autorità.

⁴ Se l'istituto finanziario non inoltra la richiesta di autorizzazione alla FINMA entro sei mesi dopo l'emissione della conferma relativa ai requisiti dell'assoggettamento, il direttore o un vicedirettore disdice il contratto di esame dei requisiti dell'assoggettamento; il contratto di vigilanza viene disdetto dalla direzione.

§9 Inizio della vigilanza

¹ La vigilanza corrente di OSFIN sull'assoggettato inizia con il rilascio dell'autorizzazione della FINMA.

² Non appena OSFIN è informato del rilascio dell'autorizzazione, OSFIN invia all'assoggettato la fattura per la tassa di base della vigilanza. OSFIN chiede all'assoggettato altresì di scegliere una società di audit abilitata e di inviare la conferma di accettazione del mandato della stessa.

³ Il direttore assicura in seguito che l'elenco degli assoggettati sia aggiornato.

Capitolo 3: La procedura di vigilanza

§10 Principi

¹ OSFIN esercita la vigilanza corrente sulla base dei rischi.

² Esso applica il sistema di rating previsto dalla FINMA e classifica in questo modo gli assoggettati alla sua vigilanza in quattro categorie di rischio (basso, medio, accresciuto, alto).

³ La prima valutazione del rischio per i nuovi assoggettati viene effettuato sulla base della domanda di assoggettamento. In seguito la categoria di rischio dell'assoggettato viene adattata in continuazione sulla base degli eventi. In particolare la categoria di rischio viene rivalutata in caso di notifica di mutamenti da parte dell'assoggettato, in occasione dell'evaluazione del rapporto di audit o – negli anni senza audit – del rapporto di conformità e, infine, in occasione della ricezione di informazioni da parte di terzi, di clienti o di autorità di perseguimento penale.

⁴ La valutazione del rischio presso OSFIN è sempre oggetto di un duplice controllo.

⁵ I costi delle misure di vigilanza sono fatturati sempre in base al dispendio orario effettivo. Ogni collaboratore è tenuto a registrare il dispendio orario per ogni atto di vigilanza che intraprende. Ogni trimestre viene emesso una fattura. Se il collaboratore constata che il numero delle ore diventa importante prima del trimestre, segnatamente in funzione della capacità finanziaria dell'assoggettato, egli emette la fattura senza attendere.

§11 Misure di vigilanza

¹ OSFIN ha a disposizione varie misure di vigilanza l'adozione delle quali dipenderà dalla categoria di rischio dell'assoggettato.

² Le misure di vigilanza a disposizione di OSFIN sono le seguenti:

- **Audit:** L'assoggettato deve incaricare una società di audit abilitata di effettuare annualmente un audit.
- **Rapporto di revisione:** OSFIN può ridurre la frequenza degli audit fino al massimo una volta ogni quattro anni. Prima che la frequenza possa essere modificata due audit annuali consecutivi devono essere stati effettuati.
- **Rapporto di conformità:** Negli anni senza audit l'assoggettato invia a OSFIN un rapporto delle sue attività in forma standardizzata. Il rapporto di conformità viene inviato spontaneamente.

- **Ricerche internet:** OSFIN esegue delle ricerche su internet in merito agli assoggettati e alle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione.
- **Audit supplementare:** OSFIN può chiedere all'assoggettato di incaricare una società di audit di effettuare un audit supplementare. Quest'ultimo può essere chiesto segnatamente per controllare il ripristino dello stato di legalità dopo la constatazione di rimostranze.
- **Controllo in loco:** OSFIN può effettuare un controllo in loco, alla sede dell'attività dell'assoggettato. Sulla visita è allestito un rapporto per il dossier.
- **Colloquio di vigilanza:** OSFIN può invitare l'assoggettato per un colloquio di vigilanza. Viene allestito un verbale.
- **Termine per il ripristino dello stato di legalità:** In caso di infrazioni al diritto di vigilanza o altre irregolarità OSFIN assegna all'assoggettato un termine per ripristinare lo stato di legalità.
- **Segnalazione alla FINMA:** In caso di gravi violazioni del diritto di vigilanza o in caso di mancato rispetto del termine per ripristinare lo stato di legalità OSFIN segnala il caso senza indugio alla FINMA.

³ Le misure di vigilanza possono essere combinate.

§12 Misure di vigilanza secondo rating

¹ In funzione della categoria di rischio le misure di vigilanza sono le seguenti:

- a) **Rischio basso:** La frequenza degli audit viene portata automaticamente ad una volta ogni quattro anni. Durante i periodi senza audit a OSFIN dev'essere inviato un rapporto di conformità. A ricezione del rapporto di conformità OSFIN compara i dati con l'ultimo rapporto di revisione ed esegue delle ricerche su internet.
- b) **Rischio medio:** La frequenza degli audit viene portata automaticamente ad una volta ogni tre anni. Durante i periodi senza audit a OSFIN dev'essere inviato un rapporto di conformità. A ricezione del rapporto di conformità OSFIN compara i dati con l'ultimo rapporto di revisione ed esegue delle ricerche su internet.
- c) **Rischio accresciuto:** La frequenza degli audit viene portata automaticamente ad una volta ogni due anni. Durante i periodi senza audit a OSFIN dev'essere inviato un rapporto di conformità. A ricezione del rapporto di conformità OSFIN compara i dati con l'ultimo rapporto di revisione ed esegue delle ricerche su internet. Può essere ordinato un audit supplementare o un colloquio di vigilanza, se vi sono delle rimostranze.

- d) **Rischio alto:** Gli audit vengono effettuati annualmente, nessun rinvio può essere concesso. A ricezione del rapporto di revisione OSFIN esegue delle ricerche su internet. Può essere ordinato un colloquio di vigilanza, un audit supplementare, un controllo in loco o può essere fatta una segnalazione alla FINMA.

² I colloqui di vigilanza, i controlli in loco o gli audit supplementari sono ordinati dal direttore o, dal vicedirettore dopo aver sentito il direttore, sulla base della situazione concreta. I motivi della scelta di OSFIN sono descritti in una nota per gli atti.

§13 Audit annuale

¹ L'assoggettato è tenuto ad incaricare una società di audit abilitata da OSFIN di effettuare annualmente una revisione in merito al rispetto della LIsFi, LRD e, se del caso, della LSerFi e LICol.

² La revisione è oggetto di un rapporto indirizzato a OSFIN.

³ Gli istituti finanziari che si sono assoggettati ad OSFIN nella prima metà dell'anno civile (anno N) hanno tempo fino al 30 giugno dell'anno successivo (anno N+1) per consegnare il primo rapporto di revisione. Gli altri devono consegnarlo entro il 30 giugno dell'anno successivo (anno N+2).

⁴ La prima revisione deve coprire l'intero periodo dell'assoggettamento.

⁵ In seguito l'audit deve aver luogo alla fine dell'anno civile; il relativo rapporto di revisione deve pervenire ad OSFIN al più tardi entro il 30 giugno. La revisione copre l'attività nel periodo dall'ultimo audit.

⁶ Il direttore ed i vicedirettori garantiscono il rispetto dei termini degli audit. Ogni anno verificano se l'insieme dei rapporti di revisione è pervenuto entro il 30 giugno. Gli assoggettati i quali non hanno consegnato il loro rapporto, sono sollecitati con l'assegnazione di un termine fino al 31 luglio. Per fondati motivi il direttore ed i vicedirettori possono, su richiesta scritta, concedere eccezionalmente una congrua proroga del termine. In caso di mancato rispetto del termine prorogato il caso viene trasmesso al direttore che deciderà se un altro provvedimento dev'essere adottato o se dev'essere fatta una segnalazione alla FINMA.

§14 Contenuto degli audit

¹ Il contenuto degli audit è determinato dai programmi di audit definiti dalla FINMA.

² A questo scopo la FINMA ha sviluppato tre programmi di audit:

- Punti di audit LRD;

- Punti di audit LIsFi;
- Punti di audit LSerFi se l'istituto finanziario esercita l'attività nel campo della gestione di patrimoni individuali, della consulenza patrimoniale o dell'accettazione e trasmissione di mandati.

³ Le disposizioni della FINMA inerenti agli audit a campione devono essere rispettate.

§15 Rapporto di audit

¹ Le procedure di audit sono oggetto di un rapporto indirizzato ad OSFIN.

² Non appena il rapporto è pervenuto esso viene esaminato da un collaboratore specializzato. Quest'ultimo può, se necessario, chiedere alla società di audit delle precisazioni.

³ Il collaboratore specializzato esegue sull'assoggettato una ricerca su internet la quale è oggetto di una nota per gli atti.

⁴ Sulla base del rapporto di audit e delle proprie ricerche il collaboratore specializzato procede ad una nuova valutazione del rischio.

⁵ L'esame del rapporto di audit e la nuova valutazione del rischio presso OSFIN è sempre oggetto di un duplice controllo.

⁶ Quando l'esame del rapporto di audit è terminato il collaboratore specializzato procede nel medesimo modo ad una valutazione del lavoro della società di audit mediante un formulario interno previsto a questo scopo.

§16 Frequenza degli audit

¹ A condizione che sotto il regime della LIsFi/LSerFi abbiano avuto luogo almeno due audit consecutivi, OSFIN, sulla base dell'attività dell'assoggettato e dei rischi inerenti, può portare la frequenza degli audit ad una volta ogni quattro anni.

² In questo senso OSFIN informa l'assoggettato dopo il secondo audit e la valutazione del rischio, a quale frequenza sarà assoggettato in futuro.

³ Se in seguito viene eseguita una nuova valutazione del rischio e quest'ultima implica una modifica della frequenza degli audit, OSFIN ne informa l'assoggettato.

§17 Rapporto di conformità

¹ Negli anni nei quali nessun audit periodico ha luogo, gli assoggettati consegnano ad OSFIN fino al 30 giugno di ogni anno un rapporto standardizzato sulla conformità della loro

attività. In caso di mancato rispetto del termine viene applicata la procedura relativa alla tardiva consegna del rapporto di revisione.

² Il rapporto di conformità è affidato ad un collaboratore specializzato che può invitare l'assoggettato a fornire dei complementi.

³ Su questa base e dopo una ricerca su internet il collaboratore specializzato procede ad una nuova valutazione del rischio che è oggetto di un duplice controllo.

§18 Ulteriori strumenti della vigilanza

¹ In particolare per garantire che delle irregolarità vengono regolate, il direttore o il vicedirettore coinvolto può invitare l'assoggettato ad incaricare una società di audit abilitata di effettuare un audit supplementare. Il relativo rapporto è inviato ad OSFIN ed è oggetto di una verifica analoga alla procedura per il rapporto di audit annuale.

² Se il direttore o il vicedirettore interessato lo ritiene opportuno, egli può effettuare un controllo in loco. Egli decide sulla base delle circostanze concrete e dello scopo del controllo se esso viene annunciato o meno. Il controllo viene effettuato da almeno due collaboratori di cui almeno uno specializzato; sul controllo viene allestito un rapporto scritto.

³ Se le circostanze lo richiedono il direttore o il vicedirettore può chiedere un colloquio di vigilanza con l'assoggettato. Egli determina le modalità del colloquio e redige un rapporto scritto.

§19 Segnalazione alla FINMA

¹ Se OSFIN constata delle infrazioni o irregolarità esso assegna all'assoggettato un congruo termine per regolare la sua situazione. OSFIN assegna all'assoggettato un congruo termine per confermare per iscritto che lo stato di legalità è stato ripristinato.

² Il direttore o il vicedirettore decide sulla base della gravità della rimostranza e del rischio rappresentato dall'assoggettato se è necessario adottare delle misure supplementari onde sorvegliare il ripristino dello stato di legalità.

³ Il termine è da fissare sulla base del tempo necessario per ripristinare celermente lo stato di legalità ma non deve superare i tre mesi.

⁴ Se il termine per la conferma del ripristino dello stato di legalità non viene rispettato, OSFIN, mediante lettera raccomandata, assegna un termine molto breve di una settimana per confermare il ripristino dello stato di legalità. In caso di omissione OSFIN informa senza indugio la FINMA.

⁵ La comunicazione alla FINMA viene effettuata da parte del direttore secondo le istruzioni

della FINMA.

⁶ Il dossier dell'assoggettato viene in seguito notificato alla FINMA.

Capitolo 4: Mutamento dei fatti

§20 La comunicazione dei mutamenti dei fatti

¹ L'assoggettato comunica ad OSFIN senza indugio e spontaneamente per iscritto e mediante il formulario messo a disposizione a questo scopo da OSFIN ogni mutamento dei fatti che sono alla base del suo assoggettamento.

² Se vengono comunicati dei mutamenti un collaboratore specializzato esamina se i requisiti dell'assoggettamento e dell'autorizzazione sono sempre adempiuti. Se necessario egli richiede ulteriori informazioni e documenti supplementari.

³ Se egli giunge alla conclusione che i requisiti dell'assoggettamento o dell'autorizzazione non sono più adempiuti a seguito della comunicazione del mutamento, egli invita l'assoggettato a ripristinare lo stato di legalità entro un congruo termine.

⁴ Se l'assoggettato non ripristina lo stato di legalità entro il termine assegnato si applica la procedura relativa alla segnalazione alla FINMA.

§21 Omissione della comunicazione di mutamenti dei fatti

¹ Se OSFIN viene a conoscenza che un mutamento non è stato comunicato esso invita l'assoggettato a ripristinare entro un congruo termine lo stato di legalità.

² Se l'assoggettato non ripristina lo stato di legalità entro il termine assegnato si applica la procedura relativa alla segnalazione alla FINMA.

§22 Mutamento di grande importanza

¹ In caso di mutamenti di grande importanza ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LIsFI l'assoggettato richiede l'autorizzazione della FINMA prima di proseguire la sua attività. OSFIN procede all'esame preliminare della richiesta di mutamento.

² Se il collaboratore specializzato constata in una procedura ordinaria di mutamento che si tratta di un mutamento di grande importanza soggetta a previa autorizzazione della FINMA, all'assoggettato viene assegnato un termine per regolare la situazione. In caso di mancato rispetto del termine si applica la procedura relativa alla segnalazione alla FINMA.

Capitolo 5: Aggiornamento della valutazione del rischio

§23 Aggiornamento della categoria di rischio

¹ Sulla base degli eventi il collaboratore specializzato procede ad una nuova valutazione del rischio. In particolare la valutazione del rischio dev'essere aggiornata in caso di comunicazione di mutamenti, nell'esame del rapporto di audit o del rapporto di conformità negli anni senza audit ed infine in caso di ricezione di informazioni da parte di terzi, di clienti o da parte di autorità di perseguimento penale, se sono rilevanti dal punto di vista del diritto di vigilanza.

² In occasione dell'aggiornamento della valutazione del rischio viene eseguito una ricerca su internet.

³ Viene effettuato un duplice controllo.

⁴ Il collaboratore incaricato della pratica esamina in funzione dell'evento e della categoria di rischio se una misura di vigilanza ai sensi del §11 dev'essere adottata.

Capitolo 6: Fine della vigilanza

§24 Fine automatico

¹ Il contratto di vigilanza si estingue automaticamente in caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione della FINMA.

² Non appena OSFIN riceve l'informazione dalla FINMA, OSFIN procede alla relativa comunicazione. Pro forma OSFIN informa l'assoggettato per iscritto dell'estinzione automatica del contratto.

§25 Disdetta del contratto

¹ L'istituto finanziario può disdire il contratto in ogni momento con effetto immediato o per una determinata data.

² OSFIN informa senza indugio la FINMA della disdetta e notifica in seguito il dossier.

Capitolo 7: Coordinamento tra sede principale e succursali

§26 Responsabilità

¹ Il direttore assicura un buon coordinamento tra la sede principale e le succursali. Egli assicura che stretti contatti sono mantenuti.

² Il direttore sorveglia il lavoro delle succursali per assicurarsi che i processi decisionali ed il duplice controllo sono rispettati ed assicura che la qualità dell'attività è mantenuta in permanenza.

§27 Coordinamento

¹ Il direttore si assicura che le succursali dispongono delle medesime informazioni e direttive della sede principale. Egli verifica che i vicedirettori fanno applicare le medesime regole come la sede principale.

² I vicedirettori possono chiedere al direttore in ogni momento una riunione o delle spiegazioni. Assicurano che il direttore è informato senza indugio di fatti importanti, in relazione o senza relazione con l'attività di vigilanza.

³ Il direttore è la persona di contatto per le autorità, in particolare per la FINMA, MROS o le autorità di perseguimento penale. Il direttore, se del caso, farà riferimento al vicedirettore per dare seguito ad una richiesta che concerne una succursale. Se un vicedirettore è contattato da un'autorità egli rinvia senza indugio al direttore.

§28 Principio dei quattro occhi

¹ Il principio dei quattro occhi viene applicato da OSFIN nell'intera attività di vigilanza.

² L'esame di un dossier da parte di un collaboratore presuppone la validazione del direttore o del vicedirettore interessato. Se l'esame viene effettuato dal direttore o dal vicedirettore interessato, un altro membro della direzione procede al duplice controllo.

³ Il direttore assicura che in ogni atto di vigilanza questo principio viene rispettato. Egli si assicura della qualità del lavoro delle succursali.

§29 Gestione dei dossiers

¹ Il direttore ed i vicedirettori garantiscono che l'insieme dei dati relativi ad un istituto finanziario sono recuperabili senza indugio nel dossier elettronico.

² I documenti in forma cartacea relativi ad un istituto finanziario vengono inviati dopo la loro registrazione elettronica alla sede principale.

³ Le succursali registrano o modificano dati solo se sono in relazione con un istituto finanziario attribuito a loro in funzione della lingua scelta. Se pervengono dati che concernono un istituto finanziario non attribuito a loro, li trasmettono senza indugio alla sede principale o alla succursale competente.

Capitolo 8: Collaborazione con la FINMA

§30 Comunicazione

Il direttore assicura che i risultati della vigilanza corrente e i dati relativi al rischio degli assoggettati pervengono alla FINMA nella forma e entro il termine stabiliti.

§31 Collaborazione

¹ Oltre al suo obbligo di trasmettere alla FINMA informazioni e segnalare assoggettati, il direttore garantisce una stretta collaborazione con la FINMA.

² Il direttore è persona di riferimento per la FINMA. Se necessario egli coinvolge i vicedirettori.

Capitolo 9: Disposizione finale

§32 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore con la data in cui la FINMA rilascia ad OSFIN l'autorizzazione ad agire come organismo di vigilanza.